



Notaio
Alfonso Mancini

N. 394 di Repertorio

N. 310 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di febbraio, in Teramo, alla via Orto Agrario n.17 alle ore diciannove e minuti trenta.

Innanzi a me Dott. **ALFONSO MANCINI**, Notaio in Bellante iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Teramo e Pescara,

è presente:

- **BIZZARRI Giuseppina Eugenia** nata a Notaresco (TE) il 6 febbraio 1949 e residente a Teramo (TE) in Via Paladini n. 37, codice fiscale: BZZ GPP 49B46 F9420, domiciliata per la carica ove appresso, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione denominata "**CENTRO RICERCHE PERSONALISTE**" con sede in Teramo, Via Nicola Palma n.33, costituita con atto a rogito Notaio Giannella E. in data 18 luglio 1988, Rep. 9849, registrato a Teramo il 26 luglio 1988 al n. 1457 mod IA vol. 31.

Detta comparente della cui identità personale io Notaio sono certo mi richiede di ricevere il verbale dell'assemblea straordinaria della detta associazione convocata in questo giorno luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- adeguamenti da fare per le associazioni del Terzo Settore ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica in vista dell'iscrizione al Registro Terzo Settore.

A ciò aderendo io Notaio constato e prendo atto che assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi di statuto, la comparente **BIZZARRI Giuseppina Eugenia** la quale dichiara validamente costituita, in seconda convocazione, la presente Assemblea, regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale in data 12 febbraio 2021, essendo presenti:

- i seguenti soci in persona di: essa comparente, DANESE Attilio nato a Teramo il 1 aprile 1947, DI NICOLA Giulia Paola nata a Chieti il 26 giugno 1949, MISURACA Maria nata a Teramo il 22 ottobre 1960, DI FRANCESCO Margherita nata a Nereto il 19 maggio 1949, SANTUCCI Sonia nata a Teramo il 15 ottobre 1946;

- per l'organo amministrativo: essa comparente, DI NICOLA Giulia Paola, MISURACA Maria, SANTUCCI Sonia;

e che pertanto la presente Assemblea è atta a deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno.

Il Presidente, passando alla trattazione dell'ordine del giorno, espone alla Assemblea i motivi per cui si rende necessario procedere alle modifiche statutarie per adeguare lo Statuto al D.lgs n. 117/17 (Codice del Terzo Settore) nella prospettiva di adottare la qualifica di "Ente del

Registrato in TERAMO
il 09/03/2021
al n° 1049
serie 1T

Terzo Settore".

Il Presidente in proposito precisa che il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ad oggi non risulta ancora operativo e che pertanto, non appena questo sarà operativo, sarà necessario iscrivere l'ente nel Registro RUNTS al fine di acquisire lo status di Ente del Terzo Settore. Indi il Presidente propone di adeguare lo statuto alle disposizioni del D.lgs. 117/20017.

Presenta quindi agli intervenuti il testo dello statuto aggiornato. In particolare il Presidente rammenta che nell'articolo 1 dello statuto è indicata la nuova denominazione che l'Associazione assumerà non appena sarà iscritta nel Registro degli Enti del Terzo Settore; precisa in proposito che la nuova denominazione è la seguente:

"CENTRO RICERCHE PERSONALISTE - Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, "CENTRO RICERCHE PERSONALISTE ETS".

Il Presidente dà atto, altresì, che i soci DANESE Attilio e DI NICOLA Giulia Paola al fine di adeguare il patrimonio della Associazione a quanto prescritto dall'art. 22 del D.lgs n. 117/17, in data 12 febbraio 2021 hanno provveduto a versare, mediante regolare bonifico effettuato da Banca Generali, sul conto corrente intestato alla Associazione la somma di €. 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) a titolo di dotazione patrimoniale.

A questo punto il Presidente invita l'assemblea a deliberare. L'assemblea, dopo esauriente discussione, all'unanimità, come constatato dal Presidente,

delibera

1) di assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore, subordinatamente all'iscrizione nel relativo registro, e pertanto di procedere alla iscrizione della Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con la nuova denominazione "CENTRO RICERCHE PERSONALISTE - Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, "CENTRO RICERCHE PERSONALISTE ETS";

2) di rivisitare lo statuto della Associazione per adeguarlo alle prescrizioni del D.lgs n.117/17 (Codice del Terzo Settore) nel modo seguente:

STATUTO

"Associazione CENTRO RICERCHE PERSONALISTE"

Articolo 1

Denominazione - Sede

E' costituita l'Associazione a carattere culturale, artistico denominata **"CENTRO RICERCHE PERSONALISTE"**.

A seguito della iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la Associazione assumerà la denominazione **"CENTRO RICERCHE PERSONALISTE - Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, "CENTRO RICERCHE PERSONALISTE ETS"**.

L'Associazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della Associazione

nell'ambito del modello organizzativo e nel rispetto delle norme dettate dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

L'Associazione ha sede in Comune di Teramo alla Via Nicola Palma, 33.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi secondarie, amministrative, sezioni locali, sezioni staccate, redazioni periferiche, centri associati, laboratori di ricerca culturale, sempre nel rispetto e nella condivisione delle finalità statutarie previste dall'art. 2 del presente Statuto.

Articolo 2

Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. Lgs. 117/2017 comma 1 lettere d) e l) ed in particolare:

- a) la ricerca dei modelli teorici e pratici, nonché di categorie filosofiche e sociologiche utili al rinnovamento della società e della politica;
- b) l'informazione e la formazione sui problemi della società contemporanea, con l'uso delle più moderne tecniche scientifiche di analisi, di ricerca e di divulgazione, tenendo presente il pluralismo scientifico europeo;
- d) la sollecitazione dell'impegno culturale e sociale della comunità italiana ed europea a partire dalla comunità territoriale in cui opera;
- e) l'aggiornamento della classe docente di ogni ordine e grado;
- f) la formazione culturale permanente degli adulti e dei giovani;
- g) la promozione di momenti artistico-culturali, musicali, teatrali, letterari e poetici;

Articolo 3

Settori di interesse

I settori di specializzazione e di ricerca nei quali l'associazione articola la propria attività sono tutte quelle scienze e rami di attività che si riferiscono alla cultura, alla società, all'etica, al diritto, alla religione, alla pedagogia, alla scienza, alla sanità, all'amministrazione, all'economia, all'emigrazione, all'arte, alla musica, alla letteratura, al teatro, alla poesia, all'informazione, all'emarginazione, al welfare, al sociale, alla storia, all'aggiornamento pedagogico professionale per insegnanti, all'educazione permanente con

particolare riferimento all'ispirazione personalistica e alla dimensione territoriale, regionale, nazionale ed internazionale.

Tutte le finalità dell'associazione saranno ispirate al principio di pari opportunità tra uomo e donna e rispettoso dei diritti inviolabili della persona.

Articolo 4

Svolgimento Attività Associativa

L'Associazione svolge la sua attività attraverso:

- a) Seminari ed incontri di studio;
- b) Convegni, tavole rotonde, conferenze, incontri tematici;
- c) indagini e ricerche sul campo;
- d) pubblicazioni e notiziari cartacei, audio e video (DVD) e web;
- e) Corsi di formazione e aggiornamento anche via web (webinar);
- f) Convegni nazionali e internazionali su tematiche personaliste;
- g) Edizione di riviste, giornali, periodici in forma cartacea e telematica tramite piattaforma;
- h) Edizione di testi sia in forma cartacea che telematica;
- i) Siti web con news e collegamento in mailing list e in link con altre associazioni;
- j) Compartecipazione come associazione a convegni, seminari, corsi, manifestazioni artistiche, letterarie, teatrali e musicali, a livello nazionale ed internazionale, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo e di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale;
- k) Ogni attività idonea al raggiungimento del fine associativo, tra cui la stipula di convenzioni con enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste, per il raggiungimento dello scopo sociale;
- l) La richiesta di finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
- m) La presentazione di progetti di finanziamento europeo per sé o per terzi, sia come associazione leader che come partner nazionale e/o internazionale;
- n) Organizzazione e gestione di apposita "Sala di Lettura" con biblioteca aperta al pubblico e collegata con le reti SBN, IC- CU, CEIBIB;
- o) Promozione, organizzazione e gestione di momenti culturali, artistici e musicali.

L'Associazione ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni,

manifestazioni culturali e artistiche connesse alle proprie attività, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto sociale, con il presente Statuto Sociale e con l'Atto Costitutivo.

Per il raggiungimento dello scopo suddetto l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Articolo 5

Le attività di cui agli articoli precedenti, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte prevalentemente verso gli associati e, sono svolte in modo continuativo e prevalente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti ma anche mediante prestazioni remunerate di terzi esperti dei vari settori invitati.

Articolo 6

SOCI

Il termine soci indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. fondatori
- b. ordinari
- b. onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Soci ordinari sono coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Soci onorari sono coloro ai quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del CD. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci. I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

All'associazione possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione, tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto.

Tutti i soci hanno stessi diritti e stessi doveri nei confronti dell'associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione tra le persone.

I soci sono tenuti all'adempimento sollecito, collaborativo

e secondo buona fede degli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni associative.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori, i soci ordinari e quelli onorari, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Articolo 7

Ammissione Soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Articolo 8

RECESSO - ESCLUSIONE - PERDITA QUALITA' SOCIO

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi tre mesi dal sollecito;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- per dimissioni volontarie

Articolo 9

OBBLIGHI DEI SOCI

I Soci sono tenuti:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Articolo 10

PATRIMONIO SOCIALE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al

sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria, sussidiaria, occasionale e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);

9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;

10. redditi di capitali mobili derivanti dall'investimento del fondo patrimoniale;

11. introiti percepiti per servizi resi dall'associazione di carattere didattico, editoriale ed educativo resi a terzi;

12. ogni privata oblazione offerta da terzi;

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associato può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 d.lgs 117/17.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge. Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Articolo 11

BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 12

L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

Articolo 13

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo);
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 14

ASSEMBLEA

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo raccomandata, in forma cartacea e/o informatica, o attraverso qualsiasi altro strumento che dia certezza di ricezione (es: posta elettronica) almeno tre giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei suoi componenti in caso di urgenza la convocazione avviene mediante qualsiasi strumento che dia certezza di ricezione, senza rispetto del predetto termine.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti.

Sono comunque ritenute valide le assemblee ordinarie gestite in forma telematica e con modalità a distanza, purchè risultino garantite l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare e la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale sugli argomenti e visionare, ricevere e trasmettere documenti.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti. L'Assemblea ordinaria

- nomina e revoca i componenti dell'organo direttivo;

- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari,
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale su indicazioni del Direttore Responsabile;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

Articolo 15

L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Sono comunque ritenute valide le assemblee straordinarie gestite in forma telematica e con modalità a distanza, purchè risultino garantite l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare e la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale sugli argomenti e visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo hanno diritto di voto.

Articolo 16

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Articolo 17

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria.

Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe.

Articolo 18

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.

Articolo 19

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Articolo 20

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE - CONSIGLIO DIRETTIVO -

L'organo di amministrazione, ovvero il Consiglio Direttivo, è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di controllo rimangono in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte dell'Organo esclusivamente gli associati. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di amministrazione decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo

scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo .

L'organo di amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- nomina il Direttore Responsabile;
- nomina i direttori delle eventuali testate giornalistiche dell'associazione per la durata di tre anni e sono rieleggibili;
- nomina il Presidente del Comitato scientifico ed i suoi membri per la durata di tre anni e sono rieleggibili;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio e/o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

L'organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo di amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, entro 3 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 6 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di amministrazione, redatti in forma scritta telematica a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti e messi a disposizione di tutti i soci che ne facciano richiesta.

Articolo 21

IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza

Legale e la Firma Sociale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare al Vice-Presidente o ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Il Presidente, con delibera del Consiglio Direttivo, può delegare un membro ad operare sui conti correnti intestati all'associazione anche in modalità telematica (home banking).

Articolo 22

IL COMITATO SCIENTIFICO

Il comitato, formato da componenti internazionali di alto livello scientifico, si riunisce ogni volta su invito del Presidente o in sua vece dal Vice-Presidente che lo presiede. Discute e indirizza la linea scientifica delle attività dell'associazione e ne garantisce la correttezza metodologica e scientifica.

Articolo 23

REVISIONE UNICO DEI CONTI O IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

In luogo del Revisore unico può essere nominato un Collegio dei Revisori composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.

Articolo 24

ORGANO DI CONTROLLO

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017. L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;

- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 25

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Articolo 26

DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Articolo 27

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni e degli enti del terzo settore.";

3) di approvare lo statuto nella sua versione aggiornata;

4) di delegare il Presidente **a provvedere alla iscrizione nel RUNTS**, non appena questo sarà operativo, **intervenendo ove opportuno in tutti gli atti necessari per la verifica delle condizioni di legge e del patrimonio minimo**, come previsto dall'art. 22 comma 1bis del citato decreto;

5) di autorizzare il Presidente ad apportare alle odierne delibere ed all'allegato statuto, le eventuali modifiche che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti e pertanto ogni modifica necessaria o opportuna per l'iscrizione della Associazione

nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o per qualsivoglia adempimento anche di natura fiscale.

Lo Statuto nel suo nuovo testo integrale viene **allegato** al presente atto sotto la lettera **"A"**.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore venti e minuti quindici.

Il comparente esonera me notaio dal dare lettura dell'allegato dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente, che a mia domanda, lo dichiara conforme alla sua volontà e lo approva.

Scritto parte di mio pugno e parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia in pagine 32 (trentadue) di 8 (otto) fogli viene firmato a margine dei fogli intermedi, nell'allegato e sottoscritto alle ore venti e minuti trenta.

F.to: Giuseppina Eugenia Bizzarri

F.to: Alfonso Mancini Notaio

ALLEGATO "A" al Repertorio n. 394 Raccolta n. 310

STATUTO

"Associazione CENTRO RICERCHE PERSONALISTE"

Articolo 1

Denominazione - Sede

E' costituita l'Associazione a carattere culturale, artistico denominata **"CENTRO RICERCHE PERSONALISTE"**.

A seguito della iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la Associazione assumerà la denominazione **"CENTRO RICERCHE PERSONALISTE - Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, "CENTRO RICERCHE PERSONALISTE ETS"**.

L'Associazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della Associazione nell'ambito del modello organizzativo e nel rispetto delle norme dettate dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

L'Associazione ha sede in Comune di Teramo alla Via Nicola Palma, 33.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi secondarie, amministrative, sezioni locali, sezioni staccate, redazioni periferiche, centri associati, laboratori di ricerca culturale, sempre nel rispetto e nella condivisione delle finalità statutarie previste dall'art. 2 del presente Statuto.

Articolo 2

Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. Lgs. 117/2017 comma 1 lettere d) e l) ed in particolare:

- a) la ricerca dei modelli teorici e pratici, nonché di categorie filosofiche e sociologiche utili al rinnovamento della società e della politica;
- b) l'informazione e la formazione sui problemi della società contemporanea, con l'uso delle più moderne tecniche scientifiche di analisi, di ricerca e di divulgazione, tenendo presente il pluralismo scientifico europeo;
- d) la sollecitazione dell'impegno culturale e sociale della comunità italiana ed europea a partire dalla comunità territoriale in cui opera;
- e) l'aggiornamento della classe docente di ogni ordine e grado;
- f) la formazione culturale permanente degli adulti e dei giovani;
- g) la promozione di momenti artistico-culturali, musicali,

teatrali, letterari e poetici;

Articolo 3

Settori di interesse

I settori di specializzazione e di ricerca nei quali l'associazione articola la propria attività sono tutte quelle scienze e rami di attività che si riferiscono alla cultura, alla società, all'etica, al diritto, alla religione, alla pedagogia, alla scienza, alla sanità, all'amministrazione, all'economia, all'emigrazione, all'arte, alla musica, alla letteratura, al teatro, alla poesia, all'informazione, all'emarginazione, al welfare, al sociale, alla storia, all'aggiornamento pedagogico professionale per insegnanti, all'educazione permanente con particolare riferimento all'ispirazione personalistica e alla dimensione territoriale, regionale, nazionale ed internazionale.

Tutte le finalità dell'associazione saranno ispirate al principio di pari opportunità tra uomo e donna e rispettoso dei diritti inviolabili della persona.

Articolo 4

Svolgimento Attività Associativa

L'Associazione svolge la sua attività attraverso:

- a) Seminari ed incontri di studio;
- b) Convegni, tavole rotonde, conferenze, incontri tematici;
- c) indagini e ricerche sul campo;
- d) pubblicazioni e notiziari cartacei, audio e video (DVD) e web;
- e) Corsi di formazione e aggiornamento anche via web (webinar);
- f) Convegni nazionali e internazionali su tematiche personaliste;
- g) Edizione di riviste, giornali, periodici in forma cartacea e telematica tramite piattaforma;
- h) Edizione di testi sia in forma cartacea che telematica;
- i) Siti web con news e collegamento in mailing list e in link con altre associazioni;
- j) Compartecipazione come associazione a convegni, seminari, corsi, manifestazioni artistiche, letterarie, teatrali e musicali, a livello nazionale ed internazionale, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo e di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale;
- k) Ogni attività idonea al raggiungimento del fine associativo, tra cui la stipula di convenzioni con enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste, per il raggiungimento dello scopo sociale;

- l) La richiesta di finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
- m) La presentazione di progetti di finanziamento europeo per sé o per terzi, sia come associazione leader che come partner nazionale e/o internazionale;
- n) Organizzazione e gestione di apposita "Sala di Lettura" con biblioteca aperta al pubblico e collegata con le reti SBN, IC- CU, CEIBIB;
- o) Promozione, organizzazione e gestione di momenti culturali, artistici e musicali.

L'Associazione ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni, manifestazioni culturali e artistiche connesse alle proprie attività, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto sociale, con il presente Statuto Sociale e con l'Atto Costitutivo.

Per il raggiungimento dello scopo suddetto l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Articolo 5

Le attività di cui agli articoli precedenti, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte prevalentemente verso gli associati e, sono svolte in modo continuativo e prevalente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti ma anche mediante prestazioni remunerate di terzi esperti dei vari settori invitati.

Articolo 6

SOCI

Il termine soci indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. fondatori
- b. ordinari
- b. onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Soci ordinari sono coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Soci onorari sono coloro ai quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del CD. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti

i diritti degli altri tipi di soci. I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

All'associazione possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione, tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto.

Tutti i soci hanno stessi diritti e stessi doveri nei confronti dell'associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione tra le persone.

I soci sono tenuti all'adempimento sollecito, collaborativo e secondo buona fede degli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni associative.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori, i soci ordinari e quelli onorari, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Articolo 7

Ammissione Soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle

persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Articolo 8

RECESSO - ESCLUSIONE - PERDITA QUALITA' SOCIO

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi tre mesi dal sollecito;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- per dimissioni volontarie

Articolo 9

OBBLIGHI DEI SOCI

I Soci sono tenuti:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in

contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione

- versare la quota associativa;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Articolo 10 **PATRIMONIO SOCIALE**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria, sussidiaria, occasionale e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
10. redditi di capitali mobili derivanti dall'investimento del fondo patrimoniale;
11. introiti percepiti per servizi resi dall'associazione di carattere didattico, editoriale ed educativo resi a terzi;
12. ogni privata oblazione offerta da terzi;

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione

dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associato può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 d.lgs 117/17.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge. Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Articolo 11

BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 12

L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

Articolo 13
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo);
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 14
ASSEMBLEA

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo raccomandata, in forma cartacea e/o informatica, o attraverso qualsiasi altro strumento che dia certezza di ricezione (es: posta elettronica) almeno tre giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei suoi componenti in caso di urgenza la convocazione avviene mediante qualsiasi strumento che dia certezza di ricezione, senza rispetto del predetto termine.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti.

Sono comunque ritenute valide le assemblee ordinarie gestite in forma telematica e con modalità a distanza, purchè risultino garantite l'esatta identificazione delle

persone legittimate a presenziare e la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale sugli argomenti e visionare, ricevere e trasmettere documenti.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti. L'Assemblea ordinaria

- nomina e revoca i componenti dell'organo direttivo;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari,
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale su indicazioni del Direttore Responsabile;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

Articolo 15

L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Sono comunque ritenute valide le assemblee straordinarie gestite in forma telematica e con modalità a distanza, purchè risultino garantite l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare e la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale sugli argomenti e visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il

quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo hanno diritto di voto.

Articolo 16

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Articolo 17

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria.

Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe.

Articolo 18

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.

Articolo 19

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Articolo 20

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE - CONSIGLIO DIRETTIVO -

L'organo di amministrazione, ovvero il Consiglio Direttivo,

è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di controllo rimangono in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte dell'Organo esclusivamente gli associati. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di amministrazione decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo .

L'organo di amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;

- nomina il Direttore Responsabile;

- nomina i direttori delle eventuali testate giornalistiche dell'associazione per la durata di tre anni e sono rieleggibile;

- nomina il Presidente del Comitato scientifico ed i suoi membri per la durata di tre anni e sono rieleggibili;

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- predispone bilancio e/o rendiconto;

- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;

- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

L'organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo di amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, entro 3 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 6 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. I verbali di ogni adunanza dell'Organo di amministrazione, redatti in forma scritta telematica a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti e messi a disposizione di tutti i soci che ne facciano richiesta.

Articolo 21

IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare al Vice-Presidente o ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Il Presidente, con delibera del Consiglio Direttivo, può delegare un membro ad operare sui conti correnti intestati all'associazione anche in modalità telematica (home banking).

Articolo 22

IL COMITATO SCIENTIFICO

Il comitato, formato da componenti internazionali di alto livello scientifico, si riunisce ogni volta su invito del Presidente o in sua vece dal Vice-Presidente che lo presiede. Discute e indirizza la linea scientifica delle attività dell'associazione e ne garantisce la correttezza metodologica e scientifica.

Articolo 23

REVISIONE UNICO DEI CONTI O IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

In luogo del Revisore unico puo' essere nominato un Collegio

dei Revisori composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.

Articolo 24

ORGANO DI CONTROLLO

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017. L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 25

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Articolo 26

DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Articolo 27

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali

sulle associazioni e degli enti del terzo settore.

F.to: Giuseppina Eugenia Bizzarri

F.to: Alfonso Mancini Notaio

Certifico io sottoscritto Dott. Alfonso MANCINI, Notaio in Bellante (TE), iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara, che la presente copia redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale.

Bellante, lì 09 marzo 2021

F.to: Alfonso Mancini Notaio